



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

66/2013

MAGGIO/7/2013 (*)

15 Maggio 2013

**RIAPERTI AL 30 GIUGNIO 2013 I
TERMINI PER PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE IMU -
LO CHIARISCE IL DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE CON LA
CIRCOLARE N. 1 DEL 2013 CON LA
QUALE SI EVIDENZIA CHE IL
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DIVENTA UNICO -
IL DOCUMENTO, INOLTRE,
ANALIZZA ANCHE LE IPOTESI DI
APPLICAZIONE DEL**

“RAVVEDIMENTO OPEROSO” RISPETTO ALLE VIOLAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2012.

La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del **D.L. n. 35/2013 ha modificato** le disposizioni contenute all’art. 13 del **D.L. n. 201/2011** in materia di presentazione della **dichiarazione IMU**, che ora recita:

*“i soggetti passivi devono **presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato [...]. Per gli immobili, per i quali **l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012**, la **dichiarazione** deve essere **presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo** a quello di **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** del decreto di approvazione del **modello di dichiarazione** dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.*

Il termine, a partire da quest’anno, diventa unico ed i soggetti passivi potranno presentare la dichiarazione Imu entro il 30 Giugno, modificando la precedente scadenza che, a regime era di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del modello ma, che per l’anno 2012, era stata per effetto di proroghe portata al 4 febbraio 2013.

Il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, **produce effetti anche su quelle dovute per l’anno 2012** che potranno, quindi, essere **presentate entro il 30 giugno 2013**.

La modifica normativa risolve, altresì, i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di **ricorrere all’istituto del ravvedimento**, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del **D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**.

In merito a tale fattispecie, la circolare precisa **come opera l'istituto del ravvedimento** rispetto alle violazioni concernenti l'anno di imposta 2012.

All'uopo, i soggetti passivi **potranno beneficiare delle seguenti opportunità:**

- **riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo**, se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione** della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e **cioè entro il 30 giugno 2013;**
- **riduzione della sanzione ad un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene **presentata con ritardo non superiore a novanta giorni** e cioè, entro il **28 settembre 2013**, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013.

Le disposizioni di modifica in materia di IMU proseguono con la lett. b) del comma 4 del **D.L. n. 35/2013** che, parimenti, modifica l'art. 13 del **D.L. n. 201 del 2011**, relativo **all'efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze** delle delibere di approvazione delle **aliquote** e della **detrazione IMU**.

A decorrere dall'**anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'IMU, **devono essere inviati**, esclusivamente, **per via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, **per la pubblicazione nel sito informatico del MEF** che ha **effetti costitutivi, a pena quindi di inefficacia degli stessi**.

La circolare, infine, ricorda **le scadenze di pubblicazione** delle delibere alle quali consegue il pagamento del tributo.

In pratica:

- **Per la prima rata del tributo**, l'invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio per consentire la **pubblicazione sul sito entro il 16 maggio**;
- **Per il saldo del tributo**, l'invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre, per consentire la **pubblicazione sul sito entro il 16 novembre**;

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN